

Con le nuove regole sui salvataggi gli obbligazionisti rischiano di più

LA GUIDA DELL'ABI

ROMA Manca ormai pochissimo al primo di gennaio, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento sulla gestione delle crisi bancarie "dall'interno" (il cosiddetto *bail in*) anziché dall'esterno, ossia con risorse pubbliche.

Con i recenti salvataggi di Banca Marche, Popolare Etruria, Carichieti e Cariferrara, che hanno azzerato gli investimenti di vecchi azionisti e obbligazionisti subordinati alimentando una marea di polemiche, in realtà, è andata in scena solo una parte del copione previsto. Tra le principali differenze tra quel che è accaduto e quel che accadrà, c'è la considerazione che con il nuovo regolamento a rischiare di prendere parte alle perdite di un istituto di credito in crisi saranno tutti gli azionisti e tutti gli obbligazionisti purché non garantiti. In altri termini, non rischierà più soltanto chi ha in portafoglio bond subordinati di una banca in crisi, ma in generale tutti gli obbligazionisti, a patto che non si tratti di titoli garantiti.

Con le leggi in arrivo sulla gestione delle crisi bancarie, inoltre, in caso di necessità, potrebbero essere chiamati ad aprire il portafoglio anche i correntisti con oltre 100mila euro. Va tuttavia sottolineato che già fino a oggi, in caso di fallimento bancario, i depositanti hanno potuto contare sulla garanzia del fondo di tutela apposito proprio fino a 100mila euro.

LE DOMANDE

Per cercare di fare chiarezza nel groviglio di dubbi e interrogativi che le nuove norme sollevano, l'Abi, l'associazione bancaria italiana, ha elencato dieci domande "chiave" con annesse risposte. Nella guida, in collaborazione con dodici associazioni dei consumatori, si chiarisce, per esempio, che «il principio base del *bail in* è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all'eventuale risanamento: gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti fosse insufficiente, verrà chiamato a contribuire chi detiene, in successione: azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni converti-

bili; titoli subordinati senza garanzia; crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite; depositi superiori a 100mila euro di persone fisiche e piccole e medie imprese, solo per la parte eccedente i 100mila». La guida dell'Abi chiarisce, inoltre, che, «fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100mila euro delle imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti», mentre dal 2019 «essi contribuiranno solo dopo le obbli-

DAL 2016 AL VIA LE NOVITÀ: PERICOLOSI I BOND NON GARANTITI, CONTI PROTETTI FINO A 100MILA EURO


gazioni bancarie non garantite».

E in caso di conto corrente cointestato presso una banca in crisi? L'importo massimo garantito raddoppia a 200mila euro. Al contrario, nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso una stessa banca, l'importo garantito è comunque 100mila. «La garanzia del Fondo - sintetizza l'Abi - non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca».

Dopo l'elenco degli strumenti più rischiosi, la guida passa a stilare la lista di quelli esclusi, che permettono cioè a chi li possiede di dormire sonni tranquilli anche in caso di crisi della banca. Si tratta dei bond bancari garantiti, dei prodotti depositati in un conto titoli (naturalmente a patto che non siano stati emessi dall'istituto in fase di salvataggio) e delle disponibilità dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza. Ma rientrano nella categoria anche i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali così come retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento dell'istituto di credito.

Carlotta Scozzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il presidente dell'Abi, Patuelli

